

# **Fisco e Legalità**

**Istituto Tecnico Commerciale**

**A. Meucci – Carpi**

**21 Febbraio 2019**

**Dott. Federico Pascale – Agenzia delle Entrate**

**Direzione Provinciale di Modena**



# **Le metodologie di accertamento previste dalle norme e circolari**



L'avviso d'accertamento è l'**atto conclusivo** del procedimento di verifica o di controllo svolto presso l'Ufficio.



# AVVISO DI ACCERTAMENTO

L'attività di accertamento si articola in diverse fasi.

Le principali sono:

- fase d'**iniziativa**  
(**selezione dei soggetti** da sottoporre a controllo e acquisizione degli elementi fiscalmente rilevanti);
- fase **istruttoria**  
(**selezione dei dati** e degli elementi su cui l'accertamento deve fondarsi);
- fase **decisoria**  
(individuazione del **contenuto** dell'atto);
- fase **integrativa dell'efficacia**  
(**notifica** dell'atto).



Dopo la fase d'iniziativa (selezione del soggetto), il procedimento ha inizio con una fase di indagine **istruttoria** attraverso diversi **strumenti** riconosciuti all'Amministrazione finanziaria.



# FASE ISTRUTTORIA

Può essere:

- Svolta presso il contribuente;
- Svolta all'interno dell'Ufficio;
- Svolta presso il contribuente ed integrata in Ufficio.



# **ATTIVITA' SVOLTA PRESSO IL CONTRIBUENTE**

## **ACCESSO**

Consiste nel potere di entrare in un luogo (es. sede dell'impresa) e soffermarvisi al fine di eseguire le operazioni richieste dal servizio.

## **VERIFICA**

È l'analisi dell'attività del contribuente sulla base di quanto ricercato e reperito in sede di accesso. Assorbe l'attività dell'accesso, della ricerca della documentazione e dell'ispezione in quanto attività più vasta.



## ATTIVITA' SVOLTA IN UFFICIO

**Principali** modalità di acquisizione dati e notizie:

- **Inviti** di comparizione al contribuente → esibizione documentazione;
- **Questionari** al contribuente o ad altri soggetti → risposta a specifiche domande;
- Richiesta ad istituti bancari → cd. Indagini bancarie.





# FASE DECISORIA - EMANAZIONE DELL'ATTO

A seguito dell'attività istruttoria l'Ufficio,  
qualora ne sussistano i presupposti,  
**può** emanare l'avviso d'accertamento.



## CONTENUTO DELL'AVVISO D'ACCERTAMENTO

- La **motivazione**;
- L'imponibile accertato;
- Le aliquote applicate e le imposte liquidate;
- I **presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** che lo hanno determinato;
- Le indicazioni previste dallo **Statuto del Contribuente** (L.212/2000).



# TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

Alcune delle **principali** tipologie di accertamento:

- **Analitico**
- **Analitico – Induttivo**
- **Induttivo**
- **Sintetico**



# ACCERTAMENTO ANALITICO

- Persone fisiche – imprenditori e non – ed enti (società);
- Fondato sulla **analitica rilevazione di redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore** a quella effettiva oppure su deduzioni/detractions non spettanti;
- Presuppone la presentazione della dichiarazione Iva, Ires, Irap, Irpef (Modello Unico).



# ACCERTAMENTO ANALITICO - INDUTTIVO

- Denominato anche accertamento **presuntivo**.
- L'Ufficio procede alla determinazione del reddito **rilevando l'esistenza di attività non dichiarate o inesistenza di passività dichiarate**, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- La formale tenuta regolare della contabilità non preclude il ricorso a tale tipologia di accertamento.



## ACCERTAMENTO ANALITICO - INDUTTIVO

A differenza dell'accertamento analitico, dove il recupero avviene sulla scorta della violazione diretta di una norma, nell'accertamento analitico-induttivo vi è l'utilizzo del **ragionamento di tipo presuntivo** effettuato dall'amministrazione finanziaria, per cui da un fatto noto si giunge alla determinazione del fatto ignoto sintomatico di evasione.

La **presunzione** è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un **fatto noto per risalire ad un fatto ignorato**. Le presunzioni semplici da sole non possono fondare la rettifica del reddito imponibile, ma necessitano di **ulteriori elementi indiziari della presunta evasione**.



# ACCERTAMENTO INDUTTIVO

L'Ufficio procede alla determinazione induttiva del reddito, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze contabili.

La rettifica del reddito avviene sulla base di **qualunque dato ed informazione** comunque raccolto o venuto a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria.



# ACCERTAMENTO INDUTTIVO

A differenza dell'accertamento analitico e dell'accertamento analitico-induttivo, l'accertamento induttivo presuppone, ai fini della sua legittimità, la sussistenza di particolari **condizioni**.





# ACCERTAMENTO INDUTTIVO

**Condizioni** per l'applicazione:

- **Omessa** presentazione della dichiarazione;
- Ai fini delle imposte dirette, la **mancata esposizione del reddito** di impresa;
- Mancata tenuta, sottrazione o indisponibilità della contabilità → anche rifiuto di esibire o per causa di forza maggiore;
- **Inattendibilità delle scritture contabili** → gravi, numerose e ripetute irregolarità formali e sostanziali;
- Ai fini IVA, mancata emissione di fatture o mancata esibizione delle stesse;
- La **mancata risposta agli inviti** degli Uffici.



# ACCERTAMENTO SINTETICO

- Si applica alla **Persone fisiche**;
- L'imputazione del maggior reddito si basa sulle **spese concretamente sostenute dal contribuente**;
- L'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, **salvo la prova, fornita dal contribuente**, che le stesse sono state sostenute grazie a redditi legalmente esclusi dalla base imponibile;
- Obbligo di **contraddittorio** con il contribuente.